

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e Sede)

1. L'Associazione denominata Danish Refugee Council Italia (DRC Italia) ONLUS, costituita in data 1°/06/2021 ha sede nel Comune di Torino (TO), alla via San Pio V, 15.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione può istituire succursali in altre località del territorio italiano o all'estero con deliberazione dell'Assemblea Generale.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è apartitica, ha carattere democratico, utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di promozione e di utilità sociale, mediante le attività meglio *infra* specificate, svolte nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria nonché, a favore dei soggetti svantaggiati, dell'istruzione, formazione e tutela dei diritti civili:
 - i) *inclusione sociale dei soggetti svantaggiati/vulnerabili*, mediante attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi/prestazioni destinati/e a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, legale, di orientamento ai servizi sul territorio, accompagnamento, servizi socio-educativi volti all'integrazione lavorativa (formazione *on the job*, *training*, *scouting*, *mentoring*) e per la formazione linguistica, valorizzazione del patrimonio culturale come mezzo di inclusione, *housing sociale*, protezione soggetti vulnerabili (vittime di tratta, vittime di violenza di genere, minori, minori stranieri non accompagnati, persone affette da disagio psichico), affidamento in gestione di piccoli centri d'accoglienza, tutela dei diritti civili, promozione e sviluppo di attività anche ludico ricreative per coinvolgere e far interagire i beneficiari finali degli interventi (richiedenti asilo, i rifugiati, persone vulnerabili e categorie svantaggiate, ecc.) con la popolazione locale;
 - ii) *agricoltura sociale*, attraverso attività di rivalutazione dell'agricoltura su piccola scala, promozione di un approccio equo e sostenibile, inclusione lavorativa in agricoltura di soggetti svantaggiati;
 - iii) *innovazione sociale e tecnologica nel Terzo Settore*, attraverso promozione di reti e circuiti sul territorio, sviluppo della capacità di autofinanziamento delle organizzazioni attraverso le diverse forme di raccolta fondi (strumenti complessi, uso di nuove piattaforme, fidelizzazione, ecc.);
 - iv) *promozione del welfare di comunità*, attraverso servizi di cura alla persona rivolti a migranti, rifugiati, fasce deboli e comunità locale, servizi sanitari;
 - v) *gestione servizi in emergenza* (a seguito di disastri naturali, pandemie *i.e.*), attraverso servizi sanitari emergenziali, *housing* per soggetti in emergenza

- abitativa, assistenza e fornitura beni di prima necessità, protezione dei soggetti vulnerabili in contesti emergenziali, prevenzione (anche con il coinvolgimento delle autorità locali e dei partner per porre in essere politiche e pratiche di prevenzione), accesso al cibo e sostegno al reddito (distribuzione di cibo, agevolazione accesso al credito e al mercato).
2. Fermo il divieto di svolgere attività diverse di cui al comma precedente, l'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, nei limiti consentiti dal d.lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, qualsiasi altra attività ad esse direttamente connesse, finalizzata al conseguimento del proprio scopo primario quali monitoraggio, ricerca e valutazione (comprendente la raccolta di dati per migliorarne la qualità) dei servizi resi, sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dei migranti, dei rifugiati nonché dei soggetti svantaggiati e vulnerabili con attività di *Advocacy*, *Campaigning* e *Capacity building* ed organizzazione o partecipazione a manifestazioni locali, nazionali e/o internazionali.
 3. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, mediante sollecitazione al pubblico, cessione di beni e partecipazione a bandi a titolo esemplificativo e non esaustivo UE ed ECHO (quali Directorate-General for Migration and Home Affairs, Asylum Migration and Integration Fund (AMIF), Horizon, Europe for Citizens; Directorate-General for Justice and Consumers - DG Justice, Europe for Citizens, Rights, Equality and Citizenship Programme - REC, Justice Programme (JUST); Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA, European Solidarity Corps, Creative Europe, EU Aid Volunteers, Erasmus +, Europe for Citizens), della Regione Piemonte (quali avvisi pubblici per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner della Regione Piemonte ad iniziative presentate dagli Enti territoriali da parte dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030; Progetti di Mobilità Transnazionale e Work Experience; Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale; progetti speciali per l'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate; progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro; interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio; finanziamenti per realizzare soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie; progettazione sui minori vittime di violenza, interventi di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali; progetti di protezione vittime di tratta; progetti di rilevanza locale, promossi da associazioni di volontariato e di promozione sociale), del Comune di Torino (quali procedure aperte per servizi integrati necessari al funzionamento delle residenze temporanee per l'inclusione sociale; affidamenti mediante Accordo Quadro dei servizi di accoglienza integrata ed accompagnamento all'inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del sistema SIPROIMI - ex SPRAR - e CAS e a persone in condizioni di grave emergenza sociale e abitativa; affidamenti del servizio di gestione dell'inserimento abitativo e sociale per persone senza dimora

secondo la metodologia dell'Housing First - "Servizio Housing First Torino"; servizi di accompagnamento all'abitare e all'inclusione attiva; servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sociale di soggetti vulnerabili; servizi di accoglienza residenziale destinato a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria affetti da disagio mentale; servizi di mediazione interculturale presso i servizi comunali; procedure aperte per recupero funzionale di edifici comunali e manutenzione strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona), di altri Comuni piemontesi, di Fondazioni italiane e straniere, onlus italiane e straniere, Chiese italiane e straniere, agenzie ONU -UNHCR, UNICEF - e altre organizzazioni internazionali (i.e. OIM) nonché dell'Agenzia italiana per la Cooperazione AICS e del MAECI.

ART. 3 - (Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - (Associati, loro diritti e loro doveri)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, collaborano attivamente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.
2. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo.
3. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso: chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato motivato rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.
5. L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
6. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.
7. Gli associati hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. I maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
2. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
3. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.
4. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ART. 6 - (Amministrazione dell'Associazione)

1. Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea degli associati; b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; c) il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
2. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
3. L'assemblea è convocata mediante avviso, che deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.
4. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato

che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il bilancio o rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approvare l'eventuale Regolamento interno;
 - nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - deliberare sulla responsabilità degli organi sociali;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - approvare i regolamenti;
 - deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
3. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti

- egli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
4. L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
 5. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10 - (Consiglio Direttivo)

1. È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:
 - assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
 - redigere il rendiconto/bilancio di esercizio;
 - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
2. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

3. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
 - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
 - indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.
4. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.
6. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
8. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
9. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
11. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre

riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

12. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 11 - (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
2. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
3. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 12 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di altre ONLUS e/o enti che per legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Presidente ed approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 14 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

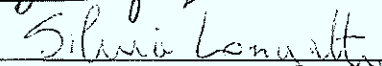
1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9, co. 5.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità o ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

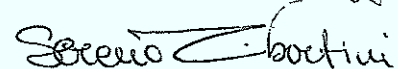
ART. 15 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 460/1997, dal Codice civile italiano e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

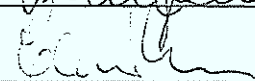
Giulia SPAGNA 

Silvia LONGATTI 

Serena TIBURTINI 

Charlotte SLENTE 

Shanna JENSEN 

Claus LARSEN 

Morten PESACHART PEDERSEN 